

COMUNE DI COLLIO V.T.
PROVINCIA DI BRESCIA
25060 COLLIO – P.ZZA ZANARDELLI N. 24

ORDINANZA N. 14 DEL 14.10.2011

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 23/2010

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 26.11.2010 con Ordinanza n. 23 si è ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale, in seguito all'evento franoso avvenuto sulla S.P. 345 al km 38,850, imponendo limiti, obblighi e divieti sul percorso alternativo presso la via Bondegno (loc. Naani) con l'istituzione del doppio senso di circolazione;

Vista l'Ordinanza n. 4247/10 del 17.11.2010 emanata dalla Provincia di Brescia inerente la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP 345 dalla prog.va km 38,850 alla prog.va km 39,000 a seguito dell'evento franoso causato da uno smottamento del versante sovrastante la SP 345;

Richiamato il decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 5 c.3, 6 e 7;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché il vigente Statuto Comunale;

Visto che i lavori di sgombero del materiale franoso e della messa in sicurezza del versante franoso sono stati affidati alla ditta Olli Scavi srl con sede in Pezzaze (BS);

Vista l'Ordinanza n. 3501 del 14.10.2011 da parte della Provincia di Brescia nella quale a decorrere dalle ore 16,00 del 14.10.2011 viene garantita la regolare circolazione, con istituzione di un senso unico alternato a tutte le categorie di veicoli mediante l'utilizzo di un impianto semaforico dalla prog.va km 38,850 alla prog.va km 39,000 lungo la SP 345 fino al termine dei lavori di consolidamento del versante franoso;

REVOCA

Dal 14.10.2011 alle ore 16,00 per quanto sopra visto e considerato, l' Ordinanza n. 23 Del 26.11.2010 relativa all'istituzione del doppio senso di circolazione sul percorso alternativo sulla via Bondegno loc. Naani.

La Polizia Locale, l'Ufficio tecnico e gli altri Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza .

IL SINDACO

Zanini Mirella

A norma dell'art.3 c. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12 1971, n° 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. In relazione al disposto dell'art.37 c.3 del D.L.gs n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all' apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n° 495/92.